



Sede di Macerata –Via Annibali- Piediripa- Macerata -macerata@uilsuola.it-

Macerata 05 marzo 2018

All'Illustrissimo Signor Prefetto

Propria sede

Macerata

Egregio Signor Prefetto,

sono Maria Teresa Mercuri, assistente amministrativo, in servizio presso una istituzione scolastica in provincia di Macerata, e sono coordinatrice per il sindacato evidenziato in intestazione per la provincia di Macerata;

**mi permetto di scriverLe per avere un Suo parere**, in relazione alla discrezionalità dei Sindaci in materia di sicurezza pubblica che possa fare chiarezza sulle ordinanze emesse da alcuni di loro in occasione dei recenti eventi meteorologici, ma anche, per il passato, sismici, alluvionali ecc... .

Mentre alcuni Sindaci ordinano la chiusura degli edifici, altri la semplice sospensione delle attività didattiche e/o sospensione delle lezioni.

L'Ordinamento scolastico e il CCNL comparto scuola in vigore, prevedono che le **attività didattiche** di una istituzione scolastica siano formate, per quello che riguarda il personale docente, **da lezioni e attività funzionali alle lezioni (80 ore annuali per attività di formazione, riunioni di organi collegiali, scrutini, collegi docenti, programmazioni, correzione di compiti...ecc)** .

Alla luce di ciò, quindi, nei casi di seguito prospettati avviene che :

- **sospensioni delle lezioni**- gli alunni sarebbero esonerati dal recarsi presso l'edificio scolastico, il personale ATA sarebbe tenuto al servizio in ogni caso, mentre i **Docenti, nel caso in cui fossero calendarizzate le attività funzionali di cui sopra sarebbero tenuti al servizio**, ma in questo caso il **Dirigente Scolastico può** rinviare tali attività ad altra data;
- **sospensione delle attività didattiche** – non sono presenti nell'edificio scolastico gli alunni e i docenti, ma l'intero personale ATA è tenuto ad assicurare l'apertura e chiusura dell'edificio ed il funzionamento della segreteria ;

Vorrei proporre ora una breve sintesi normativa che evidenzia, dal punto di vista "scolastico", quali soggetti hanno titolo ad assumere decisioni in materia di sospensione **delle attività didattiche** nelle "scuole" .

Stato:

- partiamo proprio da qui per dire che al **MIUR** sono rimaste sostanzialmente affidate solo le date relative alle festività di carattere nazionale e quella di inizio delle prove degli esami di maturità;

Regione:

- Ciascuna Regione, ai sensi dell'art. 138 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce, per le scuole del proprio territorio, il calendario scolastico: inizio e termine delle lezioni, durata delle vacanze natalizie e pasquali e altri momenti di sospensione delle attività didattiche.

#### **Scuole:**

- Nel limite dei giorni stabiliti dai calendari regionali le Istituzioni Scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia e nel rispetto del limite minimo previsto di giorni di insegnamento, possono apportare eventuali adattamenti al calendario scolastico (art. 5 DPR 275/99).
- **Consiglio di istituto e collegio dei docenti:**
- Il Consiglio di istituto delibera sul calendario e stabilisce i criteri sull'adattamento dell'orario. L'art. 10 del Dlgs 297/94 prevede infatti che *"Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: (...) c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali"*.
- L'indicazione dell'inizio delle lezioni all'interno del calendario regionale, non essendo esplicitamente richiamata alcuna norma positiva, deve intendersi formulata solo ai fini ordinatori e non perentori, anche per consentire alle scuole di individuare, attraverso la differenza, il numero di giorni da assicurare all'utenza. Su tale data si esercita dunque legittimamente il potere di adattamento delle Istituzioni scolastiche in virtù dell'autonomia loro attribuita.
- Dalla normativa in vigore si evince che, relativamente all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del P.O.F., la discrezionalità delle istituzioni scolastiche in regime di autonomia potrà esercitarsi attraverso un'attenta valutazione, per un verso, della sussistenza dei 200 giorni minimi di lezione e, per l'altro, del rispetto del monte ore annuale obbligatorio in termini complessivi e per singole discipline e/o attività.
- Per quanto riguarda le competenze del collegio dei docenti, le stesse sono descritte dall'art. 7 del Dlgs 297/94, che prevede *"formula proposte ... per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto"*. Pertanto, a differenza del Consiglio, il collegio non ha competenze in materia di calendario ma solo di orario, sempre nei limiti dei criteri previsti dal consiglio.

#### **Le norme che disciplinano la stesura del calendario scolastico :**

- L'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 rubricato "Deleghe alle regioni";
- L'art. 74 del D.L.vo 297/94 rubricato genericamente "Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado";
- L'art. 10, comma 3, lettera C), del D.L.vo 297/94 che tra le attribuzioni del Consiglio di istituto indica: *"c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali"*;
- l'art. 5 comma 2 del DPR 275/99: *"2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni"*.

#### **Competenze Dirigente Scolastico:**

- L'art. 10 del D.L.vo 297/94 e l'art. 5 del DPR 275/99 prevedono che gli adattamenti del calendario vengono disposti dal Consiglio di Istituto.
- Al Dirigente Scolastico spetta l'onere di curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, così come previsto dall'art. 396 del Dlgs 297/94, e di operare nel rispetto delle competenze di tali organi come ribadito dall'art. 25 del Dlgs 165/01.

Ora un breve excursus sulla normativa attualmente in vigore, da me conosciuta, che riguarda il ruolo ed il potere dei **Sindaci**:

- l'art. 6 del D.L. 92/2008, modificando l'art. 54 del D. Lgs 267/2000 (TUEL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ha ampliato le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.  
Al riguardo, il sindaco sovrintende alle seguenti attività:

emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;  
svolgimento di funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;  
vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Conserva altresì compiti in materia elettorale, di stato civile, di leva militare, di statistica.

Oltre a ciò, l'art. 54 TUEL attribuisce ora importanti potestà al sindaco-ufficiale del governo che adotta **“provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana”**.

- Secondo l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sindaco è autorità comunale di protezione civile: al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto.
- Nell'esercizio delle sue funzioni il sindaco adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di ordinanza o di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti del sindaco, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti (o, nei comuni minori, ai funzionari che ne esercitano le funzioni), salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Da tutto ciò descritto e da me conosciuto, si deduce che : se il Sindaco, per motivi di pubblica incolumità ,“chiude” gli edifici scolastici si fa garante dell'incolumità pubblica ( di tutti i soggetti che garantiscono l'apertura e lo svolgimento delle attività che si svolgono negli edifici scolastici ), nel caso di sospensione delle sole **attività didattiche** (lezioni e attività funzionali all'insegnamento), no perché sarebbe prevista la presenza di tutto il personale ATA,

Le domande sono :

- nel secondo caso (sospensione delle attività didattiche) non verrebbe violato di fatto, oltre la competenza di altri Organi,(Consiglio di Istituto), il principio fondamentale che riguarda la “pubblica incolumità”e la “pubblica la sicurezza”? ;
- nel caso di un evento fatale che coinvolga il personale ATA, se il Sindaco sospende le sole lezioni e/o l'attività didattica, a chi sarebbe imputata la conseguente responsabilità penale e civile ?.

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, in attesa di un Suo parere al riguardo, invio distinti saluti.

Maria Teresa Mercuri  
Federazione UIL SCUOLA RUA  
Sede di Macerata



